

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Anni 2015-2017

Sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione
Approvato nella seduta di Consiglio del 10 luglio 2015

Obblighi di trasparenza - Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Consiglio regionale, ai sensi della legge 84/93 e del D.M. 615/94, è un ente pubblico non economico a carattere associativo che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia. Il Consiglio regionale svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, il Consiglio regionale opera attraverso una organizzazione formata dal Consiglio regionale (composto da 11 consiglieri), dal Consiglio di Disciplina regionale (composto da 11 membri) e dalla struttura amministrativa composta da 2 dipendenti.

Un'elencazione, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dal Consiglio regionale è rinvenibile nella seguente tabella in forma ristretta.

Attività	Unità Organizzativa e Responsabile
Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni	Segreteria del Consiglio regionale - Consigliere Segretario
Rapporti con gli Iscritti	Presidente - Consigliere Segretario - Segreteria del Consiglio regionale
Accredito eventi formativi	Segreteria del Consiglio regionale - Commissione autorizzazione formazione continua - Consiglio regionale
Accesso documenti amministrativi	Segreteria del Consiglio regionale - Vicepresidente - Consigliere Segretario
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti all'Albo	Segreteria del Consiglio di Disciplina regionale - Presidente Consiglio di Disciplina regionale

2. Le principali novità

In fase di prima applicazione della normativa in materia di trasparenza e integrità, il Consiglio regionale si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal d. lgs. n. 33 del 2013 mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale con l'attivazione di una specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente" accessibile dalla homepage del sito che nel corso del 2015 sarà articolata secondo il modello proposto nell'allegato al citato decreto.

Con Delibera del 14 novembre 2014 il Consiglio regionale ha inoltre nominato responsabile per la trasparenza il Vicepresidente del Consiglio regionale, individuato anche quale responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente.

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

I termini e le modalità per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D. lgs. n. 33 del 2013 e il suo coordinamento con il P.T.P.C. sono indicati nelle linee guida sulla trasparenza approvate con delibera n. 50 del 2013 della CIVIT (oggi ANAC).

Per la redazione del piano il responsabile della trasparenza si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l'osservanza del Piano.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.

4. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il Programma è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

5. Processo di attuazione del Programma

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è rivisitato con cadenza annuale e aggiornato in caso di variazioni.

6. Accesso agli atti e Accesso civico

Il Consiglio regionale dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 mediante l'applicazione del proprio Regolamento nel quale sono individuati i soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze dei cittadini.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.

Il responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013:

- personale assegnato alla segreteria del Consiglio.